



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze - Bilancio

Servizio: .Ragioneria

Determinazione n. 149 del 06/03/2018

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI ROGITO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 57 del 18/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P);

RICHIAMATA la deliberazione n. 58 del 18/12/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato IL Bilancio di previsione 2018/2020

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto sindacale n. 3 del 1.03.2017 di nomina dei Responsabili del Settore Finanze e Bilancio;
- la deliberazione di G.C. n 129 del 21.12.2017 avente per oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2018/2020";

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non

potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- **a decorrere dal 19/08/2014** i diritti di rogito devono invece essere liquidati in base alle disposizioni del **comma 2-bis, dell'art. 10, del d.l. N. 90/2014** introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: “ **Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale** spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4e 5 della tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, **è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento**”;

DATO ATTO che

- la giurisprudenza del lavoro è UNANIME nel ritenere che i diritti di rogito **spettano ai segretari comunali di qualunque fascia nei comuni privi di dirigenti** e condanna gli Enti nella persona del Sindaco pro tempore al pagamento dei diritti di rogito , degli interessi dalla trattenuta al saldo , della rivalutazione monetaria e delle spese di lite (Sentenza n. 1539 /2016 del Tribunale di Milano in data 18.5.2016; n. 2561/2016 del Tribunale di Milano ; n. 307/ 2016 del Tribunale di Busto Arsizio ; n. 3269/ 2016 del Tribunale di Taranto; n. 762/ 2016 del Tribunale di Bergamo; n. 1486/ 2016 del Tribunale di Brescia ; n. 46/ 2017 del Tribunale di Monza ; n. 23/2017 del Tribunale di Verona ; n. 411 del 20.4.2017 Tribunale di Potenza ; r.g. 47/2017 - Corte di appello di Brescia del 18.5.2017 ; n. 75 /2017 del Tribunale di Brescia ; n.46/2017 del Tribunale di Monza ; n. 1386/2017 del Tribunale di Milano ; n.77/ 2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 738/2016; n. 78 /2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 739/2016; Decreto ingiuntivo n.304/2017 del 1.8.2017 Tribunale di Palmi r.g n. 1927/2017 ; n. 438/ 2016 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 8.11.2017 ; n. 250/2017 del Tribunale di Parma ; n. 1052/ 2016 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 14.11.2017; n. 2586/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. 6459/2017 Tribunale di Milano; RG n. 2465 del 29.11.2017 Tribunale di Torre Annunziata; RG N. 462 del 6.12.2017 del Tribunale di Perugia ;)
- il giudice del lavoro riconosce ,pertanto, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale e che, in ordine alla contraria interpretazione della norma della sezione Autonomie della Corte dei Conti, di cui alla deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C , lo stesso giudice del lavoro ha ritenuto che **“La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”**....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica" (Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016)
- l'interpretazione del giudice del lavoro trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, (cd. Giudice delle leggi) che ha statuito, obiter dictum, che l'art. 10, comma 2 bis del DL n. 90 del 24.6.2014 vada applicato ai segretari dirigenti e non dirigenti attribuendo l'intero importo del diritto di rogito.(Nella fattispecie la Corte Costituzionale partendo da questa interpretazione della normativa statale ha ritenuto legittima la legge regionale del Trentino Alto Adige (art. 11)

che attribuisce il diritto di rogito senza distinguere tra segretari dirigenti e segretari non dirigenti e che stabilisce il quantum del provento al 75% ritenendo la norma un appropriato adeguamento della normativa statale , peraltro piu' conveniente per le finanze comunali in quanto la normativa statale prevede l'attribuzione del provento al segretario dirigente o non dirigente al 100%);

CONSIDERATO CHE nel Comune di Vigarano Mainarda, ove il dott. Antonino Musco presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, nè ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata ;

VERIFICATO CHE l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Vigarano Mainarda, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Vigarano Mainarda nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 al Segretario comunale dott. Antonino Musco tenuto conto che il contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando la liquidazione de qua avrebbe con tutta probabilità esito negativo e comporterebbe un ulteriore esborso di somme ulteriori per l'ente;

PRECISATO CHE i diritti di rogito dei segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come è specificatamente previsto dall'articolo 37 del CCNL 16.05.2001 e che pertanto risultano liquidati al netto degli oneri riflessi all'erogazione (CPDEL 23,8 % a carico dell'ente e 8,85 a carico del lavoratore) in mancanza di una espressa previsione legislativa derogatoria ai principi vigenti in materia di contribuzione sulle retribuzioni (articoli 1 e 2 della Legge 335/1995 e art. 2215 del codice civile) (*...per i diritti di rogito manca nell'ordinamento una espressa previsione di deroga all'art. 2115 c.c. che superi quella già applicabile di cui all'art.2 , comma 2 della legge 335/1995 e poichè le eccezioni ... indicate non possono trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente previsti, ritiene in conclusione la Sezione che non sia possibile applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina che è stata prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi o accessori sui loro compensi latu sensu professionali –dunque anche per la parte altrimenti a carico dell'amministrazione d'appartenenza secondo le previsioni generali della L. 335/1995 - Corte Conti Sardegna n. 27/2012*

DATO ATTO che l'IRAP, (aliquota 8,50 %) avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017

DATO ATTO , che tali considerazioni hanno trovato specifica conferma nella recente sentenza n.446 del 13.11.2017 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO che ha condannato il comune al pagamento dei rogiti in favore del segretario, alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, agli interessi legali , al pagamento dell'IRAP in quanto onere tributario, al pagamento degli ONERI RIFLESSI che non possono essere posti integralmente a carico del segretario e che devono seguire le ripartizioni di legge oltre che al pagamento di tutte le spese legali ;

DATO ATTO che nel periodo che qui rileva, dal 1.01.2017 al 31.12.2017, sono stati incassati €. 2.723,99 per diritti di rogito, come da prospetto agli atti e:

- gli oneri contributivi saranno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale ciascuno assumendosi a proprio carico la quota di pertinenza in attuazione del sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi;
- la tassazione IRAP da calcolarsi sull'importo dei diritti di rogito di competenza graverà interamente sull'Ente, in qualità di soggetto passivo dell'imposta;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata in data 19.02.2018 pervenuta al protocollo in data 20.02.2018 n. 2554 relativa l' impegno del segretario alla immediata restituzione delle somme percepite per i diritti di rogito, qualora dovesse intervenire da parte di organi competente un disposizione di legge o specifica pronuncia interpretativa del comma 2 bis dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014;

VERIFICATO CHE, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- l'art. 13 della Legge 23.12.1993;
- il D.Lgs. 267/95 ed il Decreto del Ministero dell'Interno 31.07.1995;
- le circolari ministeriali 08.04.1994 n. 13 e 31.07.1995;
- le circolari prefettizie prot. 6526/3 del 21.12.1994 e prot. 4272/3 del 15.9.1995 nonché tutta la normativa in materia;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2013.

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di prendere atto, sulla base dei prospetti forniti dall' ufficio segreteria e per i motivi esposti in premessa, al riparto dei diritti di segreteria derivanti da contratti repertoriati ed effettivamente incassati nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 corrispondente ad €. 2.723,99, come da prospetto agli atti ;
3. di prendere atto che, in base alle comunicazioni pervenute al Comune di Vigarano Mainarda, i diritti di rogito riscossi possono essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. Antonino Musco perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
4. di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario dott. Antonino Musco per l'importo lordo di €. 2.723,99;
5. di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;
6. di provvedere con risorse dell' Ente al versamento degli oneri a carico ente da effettuarsi in sede di liquidazione, calcolati sulla suddetta somma da corrispondere ammontanti ad:

€ 648,31 CPDEL


€ 231,54 IRAP

- 7 di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 2.723,99 con imputazione al capitolo 50 missione 01 programma 02 macroaggregato 1010101002 di bilancio 2018, in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza e di impegnare le seguenti somme:
 - € 648,31 CPDEL 23,8 % (a carico dell' ente) al cap. 51 missione 01 programma 02 macroaggregato 1010201001 del bilancio 2018;
 - € 231,54 IRAP (a carico dell' ente) al cap. 1784/10 missione 01 programma 02 macroaggregato 1020101001 del bilancio 2018;
8. di dare atto che la quota di pertinenza contributiva a carico dei beneficiari delle somme indicate al punto 2. Del presente atto sarà trattenuta dall' Ufficio Paghe del Comune di Bondeno;
9. di trasmettere il presente atto all' Ufficio Personale della gestione associata del servizio personale presso il comune di Bondeno per gli adempimenti di competenza;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'a rt. 147bis, c. 1, del D,Lgs. N. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all' impegno contabile di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente;
11. di dare atto altresì ai sensi dell'a rt. 6bis della L. n. 241/119 e dell' art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del d.Lgs. 33./2013;
13. di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;
14. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
15. di dare atto che la presente determinazione ha valenza di atto di liquidazione.

Li, 06/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Angela Caselli)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 98 / 2018

li, 06/03/2018

113 / 2018

127 / 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to D.ssa Angela Caselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 10 mar 2018

Il Messo Comunale

F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi 05/03/2018

Il Capo Settore

